#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



#### COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

| IMPOSTA UNICA COMUNALE - REGOLA<br>DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - MODIF |        | LA DISC | CIPLINA Nr. Pro | •             |
|--|--------|---------|-----------------|---------------|
| DEED IN COLL MONEY WOOD  | ICIIL. |         | Data            | 30/07/2014    |
|  |        |         | Seduta .        | NR. <b>9</b>  |
|  |        |         | Titolo          | 1             |
|  |        |         | Classe          | 4             |
|  |        |         | Sottoclo        | isse <b>O</b> |

#### Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/07/2014

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **30/07/2014** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

| Cognome e Nome                        | Pre. | Cognome e Nome       | Pre. | Cognome e Nome           | Pre. |
|---------------------------------------|------|----------------------|------|--------------------------|------|
| VERONESI GIAMPIERO                    | S    | VECCHI ALESSIA       | S    | FACCHINI MICHELE         | S    |
| MARCHESINI GIULIA                     | S    | TORLAI FABIO         | S    | BORGHI VITTORIO          | s    |
| LAFFI ELISA                           | S    | QUERZÈ DAVIDE        | S    | FRANSCESCHI MASSIMILIANO | s    |
| MADDALONI CARMINE                     | S    | MOSCATELLI FRANCESCO | S    |                          |      |
| CRUCITTI PAOLA                        | S    | IOVINO PAOLO         | N    |                          |      |
| MORANDI NADIA                         | S    | GALLERANI GABRIELE   | S    |                          |      |
| BORTOLANI STEFANO                     | S    | ZAVATTARO LEONARDO   | S    |                          |      |
| Totale Presenti: 16 Totali Assenti: 1 |      |                      |      |                          |      |

Assenti giustificati i signori:

IOVINO PAOLO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, SAGGINI PATRIZIA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, MADDALONI CARMINE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

MARCHESINI GIULIA, LAFFI ELISA, ZAVATTARO LEONARDO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

#### **OGGETTO:**

IMPOSTA UNICA COMUNALE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICHE.

Per quanto riguarda gli interventi si fa riferimento alla deliberazione n. 45 in data odierna e alla registrazione in atti al n. 14.622.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'Imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la Tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti:
- il Tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Ricordato** che, a mente di quanto previsto dall'articolo 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**Preso atto** che, con riferimento all'Imposta municipale propria, la medesima Legge n. 147/2013 ha profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione, portando a regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari Decreti Legge (D.L. n. 54/2013; D.L. n. 102/2013; D.L. n. 133/2013);

Attesa la necessità di aggiornare il Regolamento IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 04.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 11.06.2013, alle modifiche normative sopravvenute con l'approvazione della Legge n. 147/2013;

**Ritenuto** di avvalersi della potestà regolamentare concessa in materia di Imposta municipale unica e di modificare il Regolamento di cui sopra agli articoli 1 – 6 – 8, di aggiungere l'art. 1 bis e di approvare il testo completo del regolamento così modificato con efficacia dal 01.01.2014;

#### Visti:

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

**Visto** inoltre l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.;

#### Viste:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Dato atto** che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 2^ Commissione Consiliare nella seduta del 10 luglio 2014 come da verbale in atti;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 19 luglio 2014 e pervenuto al protocollo n. 15651 del 24 luglio 2014;

#### Visti inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale:
- il Regolamento generale delle entrate:

**Dato atto** che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**Con voti** favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Consiglieri Gallerani, Zavattaro, Facchini, Borghi e Franceschi) resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 16 componenti

#### DELIBERA

- 1) Di modificare il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 04.05.2012, e successive modificazioni, agli articoli 1-6-8, di aggiungere l'art. 1 bis e di approvare il testo completo del regolamento così modificato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014 ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000;
- 3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (convertito in Legge n. 214/2011).



### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 04/05/2012
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 25/10/2012
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 dell'11/06/2013
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2014

#### Indice

| ART. 1 - OGGETTO   | 3 |
|--|---|
| ART. 1 BIS - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE                    |   |
| ART. 2 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE                   |   |
| ART. 3 - ABITAZIONE A DISPOSIZIONE                                 |   |
| ART. 4 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI |   |
| ART. 5 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI                        | 5 |
| ART. 6 - RIDUZIONI D'IMPOSTA                                       | 6 |
| ART. 7 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE                   | 7 |
| ART. 8 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI               | 7 |
| ART. 9 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE                                  | 7 |
| ART. 10 - VERSAMENTI MINIMI  | 7 |
| ART. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA                                     | 8 |
| ADT 40 ENTRATA IN VICODE DEL DECOLAMENTO                           | o |

#### Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

#### Art. 1 bis - Abitazione principale e pertinenze

- 1. L'abitazione principale, a norma di legge, è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
- 2. Le pertinenze dell'abitazione principale, a norma di legge, sono "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".
- 3. L'assimilazione delle pertinenze all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

#### Art. 2 - Assimilazioni all'abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale.

2. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale.

#### Art. 3 - Abitazione a disposizione

- 1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, s'intende per "abitazione a disposizione" (o "seconda casa" o "abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale") l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, che risulti non locata con contratto registrato.
- 2. Sono escluse dalla definizione di abitazione a disposizione:
  - le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di accatastamento;
  - le abitazioni concesse in comodato gratuito a un proprio familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), che la occupano quale loro abitazione principale, trasferendovi la residenza.

#### Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

- 1. La base imponibile delle aree fabbricabili è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. Quando il Comune attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, ai sensi dell'art. 31 c. 20 della L. 27/12/2002, n. 289, il Servizio Tecnico competente ne da comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, e provvede ad inviarne copia al Servizio Tributi.
- 3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale delibera, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

- 4. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 3 non limita il potere accertativo del Comune qualora il contribuente abbia dichiarato o comunque definito ai fini fiscali il valore dell'area in misura superiore rispetto a quanto dichiarato ai fini dell'imposta municipale propria. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori medi deliberati ai sensi del comma 3, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
- 5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 6. I valori di cui al precedente comma 3 potranno essere aggiornati periodicamente con apposito atto da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

#### Art. 5 - Fabbricati inagibili o inabitabili

- 1. La base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- 2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto superabile non con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 ed ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
- 3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b) strutture verticali quali muri perimetrali esterni, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo totale o parziale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
  - d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati.
- 4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
- 5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere accertato:
  - a) dall'ufficio tecnico comunale mediante perizia con spese a carico del contribuente che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

- b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, allegando la documentazione fotografica.
- 6. In ogni caso la riduzione prevista dal comma 1 si applica dalla data in cui è stato accertato lo stato di inabitabilità o di inagibilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi del comma 5, lettera a) ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva ai sensi del comma 5 lettera b).
- 7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

#### Art. 6 - Riduzioni d'imposta

- 1. Possono essere previste aliquote ridotte, da determinarsi con apposito atto dell'organo competente, per i seguenti casi:
  - a) Per le abitazioni concesse in affitto con regolare contratto a canone "concordato" definito dalle Associazioni di categoria ai sensi dell'art. 2 comma 3 Legge 431/98.
  - b) Per l'abitazione principale e relative pertinenze, possedute da soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare con reddito I.S.E.E. non superiore al limite stabilito con la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta, e con la presenza di un figlio disabile grave a carico fiscale, residente nell'alloggio in oggetto, non inserito in struttura residenziale e con i requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92.
  - c) Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, per i quali è prevista anche la detrazione stabilita per legge esclusi quelli destinati ad alloggi sociali (housing sociale) come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
  - d) Per l'abitazione (e le relative pertinenze così come previste dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale) concessa in uso gratuito ai parenti di 1º grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo d'imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale su tutto il territorio nazionale, e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione.
  - e) La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) deve essere segnalata, a pena di decadenza, dal soggetto passivo al Comune mediante autocertificazione da presentare entro la scadenza del termine per il versamento a saldo dell'anno di competenza. In caso di contratto regolarmente registrato, la mancata presentazione dell'autocertificazione sarà sanzionata ai sensi delle disposizioni vigenti secondo quanto previsto dal regolamento generale delle entrate.

#### Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

#### Art. 8 - Attività di controllo ed interessi moratori

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
- 3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

#### Art. 9 - Rimborsi e compensazione

- 1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8 comma 3.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 10.
- 5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

#### Art. 10 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno comprensiva della quota di riserva dello Stato.

# Art. 11 - Riscossione coattiva La riscossione coattiva è effettuata con le modalità previste dal Regolamento generale delle entrate. Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1º gennaio 2012.

## COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

#### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Delibera 48 del 30/07/2014 AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

#### **OGGETTO**

IMPOSTA UNICA COMUNALE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICHE.

| PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| IL<br>DIRETTORE<br>DELL'AREA   | Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:  FAVOREVOLE  |  |  |  |  |
| INTERESSATA  | Data 28/07/2014   | IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA |  |  |  |
| IL<br>DIRETTORE AREA<br>ECONOMICO /<br>FINANZIARIA E                 | Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE |  |  |  |  |
| CONTROLLO  | Data 28/07/2014   | IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA |  |  |  |

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 30/07/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE MADDALONI CARMINE

IL VICE SEGRETARIO SAGGINI PATRIZIA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 07/08/2014